

31985L0010

Direttiva 85/10/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984 che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

*Gazzetta ufficiale n. L 004 del 05/01/1985 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0211
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0158
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0211
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0158*

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1984

che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

(85/10/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in seguito all'adozione della direttiva 75/106/CEE (4), modificata dalla direttiva 79/1005/CEE (5), è sembrato opportuno procedere al ravvicinamento totale delle gamme di quantità nominali per tutti i prodotti interessati del settore vitivinicolo;

considerando che la data limite di utilizzazione fissata dalla direttiva 75/106/CEE per taluni volumi non lascia ad alcuni Stati membri un termine sufficiente per consentire lo smaltimento delle bottiglie a rendere, presenti sul loro mercato; che la sostituzione troppo rapida delle bottiglie non conformi avrebbe notevoli conseguenze economiche e che occorre pertanto consentire a detti Stati membri di autorizzare l'utilizzazione sul loro mercato di questi volumi durante un periodo limitato;

considerando che dopo l'adozione della direttiva 75/106/CEE l'evoluzione delle abitudini di consumo ha mostrato la necessità di completare la gamma di capacità per i vini tranquilli con grandi volumi;

considerando che occorre pertanto modificare la direttiva 75/106/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE, è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla determinazione dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati, o per motivi inerenti ai valori nominali, qualora essi figurino nell'allegato III, colonna I, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri che, in data 31 dicembre 1973, ammettevano i volumi nominati di cui all'allegato III, colonna II, devono continuare ad ammetterli sino al 31 dicembre 1988. Tale termine è fissato al 31 dicembre 1985 per il volume 0,73 l.
3. a) Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati all'allegato III, punto 1, lettere a) e b), possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1983 soltanto se presentano i volumi nominali prescritti all'allegato III, colonne I e II. A decorrere dal 1o gennaio 1986 è soppresso il valore 0,73 l di cui alla colonna II.

b) Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati all'allegato III, punto 1, lettere a) e b), possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1988 soltanto se presentano i volumi nominali prescritti all'allegato III, colonna I.

c) Senza pregiudizio della lettera a), possono essere commercializzati i prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, lettera a), contenuti in imballaggi a rendere, aventi i seguenti volumi:

- 0,24 l, 0,73 l, 0,99 l in Francia fino al 31 dicembre 1988;

- 0,46 l, 0,64 l, 0,68 l in Grecia fino al 31 dicembre 1988;

- 0,19 l, 0,36 l, 0,475 l, 0,72 l, 0,95 l, 1,75 l, 1,88 l in Italia fino al 31 dicembre 1985.

4. La presente direttiva non crea alcun pregiudizio per le legislazioni nazionali che disciplinano, tenendo conto delle esigenze in materia di ambiente, l'utilizzazione degli imballaggi per quanto riguarda il loro riciclo. ».

Articolo 2

1. Nell'allegato III, colonna I, punto 1, lettera a) della direttiva 75/106/CEE sono aggiunte le cifre seguenti: « 6, 9, 10 ».

2. Nell'allegato III, colonna I, punto 1, lettera a), della direttiva 75/106/CEE al termine della gamma dei volumi occorre aggiungere la riga seguente:

« 0,187 (unicamente per il vettovagliamento degli aerei e delle navi). ».

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della stessa (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BRUTON

(1) GU n. C 291 del 27. 10. 1983, pag. 11.

(2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 141.

(3) GU n. C 57 del 29. 2. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

(5) GU n. L 308 del 4. 12. 1979, pag. 25.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 20 dicembre 1984.